Rynllho. Albom 1125
Ref 2 fit/04
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONSIGLIO

COPIA

SEDUTA DEL 30 marzo 2001

<u>N.</u> 5

OGGETTO: MCDIFICA REGOLEMENTO COMUNALE DEL CIVIGO ACQUEDOTTO

共兴 有方式大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

L'anno duemilauno

addi trenta

del mese di mar 20

alle ore 10 , in Novara di Sicilia e nell'Ufficio Municipale.

Il sottoscritto Commissario Regionale per il Consiglio Dott. ROBERTO BARBERI, nominato con decreto del Presidente della Regione Sicillana n. 595/GR.VII/SG in data 08/11/1999, con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. VINCENZO CARTAREGIA ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONSIGLIO

VISTA la seguente proposta presentata da l' Responsabile dell'Ufficio Tributi relativa all'oggetto;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli EE.LL. come modificato e integrato con la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m. e i;

VISTA la L.R. 23.12.2000 n. 30 e in particolare l'art.12 della stessa;

RILEVATO che ai sensi della superiore disposizione, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso: Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 77 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 26.06.1996 come successivamente adeguato, sulla medesima proposta Il Revisore unico dei conti ha espresso parere favorevole

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione riportata nei testo del presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente.

TRASMETTERE la presente all'Ufficio di Segreteria e all'Area economico-finanziaria dell'Ente, dando atto che le introdotte modificazioni al Regolamento del civico acquedotto entreranno in vigore a seguito della pubblicazione della stessa deliberazione, per 15 giorni, successivamente alla sua esecutività.

PARERI SULLA RETROSTANTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale del Civico Acquedotto

Ai sensi dell'art.1 lettera I della Legge Regionale 11 dicembre 1991, $n^{\circ}48$, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n° 30 si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. li, 29 MAR 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 105 del Decreto Leg.vo 25.02.95, n° 77 e s.m. e i, come inserito nel F.U.sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Leg.vo 267/2000 Art. 239) e dell'art. 77 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 33 del 26.06.96 e adeguato con deliberazione consiliare n° 18 del 20.03.1997, si esprime parere favorevole.

The state of the s

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

VISTO il vigente Regolamento dell'acquedotto comunale, approvato con deliberazione Consiliare n. 151 del 29.12.1994;

CONSIDERATO che alcune norme del Regolamento citato non appaiono funzionali al buon andamento del servizio e rendono notevolmente complicate le procedure per la riscossione dei canoni;

RICONOSCIUTA l'opportunità di limitare le nuove modifiche al regolamento medesimo a taluni punti che appaiono più urgenti ed essenziali per il buon funzionamento del servizio;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia,

PROPONE DI DELIBERARE

le seguenti modifiche al Regolamento Comunale del civico acquedotto approvato con deliberazione consiliare n. 151 del 29.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni:

- 1°) l'art. 23 va modificato come segue:
- A) "Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore o l'arresto dello stesso, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso è valutato in misura uguale alla media dei consumi rilevati nell'ultimo triennio, maggiorati del 30 %;
- B) Qualora non sia possibile applicare quanto previsto dal comma precedente o quando il consumo sia palesemente anomalo e ingiustificatamente alto o basso, il consumo sarà calcolato come segue:

PRIMA CATEGORIA: USO ABITAZIONE

- consumo base per ogni utente : mc. 50 all'anno;
- maggiorazione per ogni componente la famiglia o persona coabitante, oltre l'utente : mc. 25 all'anno;

PER TUTTI GLI ALTRI USI:

- consumo base per ogni utente mc.100 all'anno.

Quando sia stata accertata manomissione del contatore e/o dei dispositivi di presa, ferme restando le sanzioni penali, il consumo è determinato insindacabilmente dal comune in misura pari a dieci volte, il quantitativo minino previsto.

Dopo l'Art. 23 va aggiunto l'Art. 23/bis:

I medesimi criteri di commisurazione stabiliti nel precedente articolo si applicano anche nel caso di impossibilità da parte del letturista a potere effettuare la lettura del contatore per assenga o altra causa imputabile all'utente.

La disposizione di cui al comma precedente trova concreta applicazione dopo constatazione dell'impedimento ad effettuare la lettura da parte del letturista e successiva notifica della contestazione all'utente a mezzo del messo notificatore; In caso di mancato reperimento si procederà nei modi e nei termini previsti dal codice di proceduta civile, ponendo l'onere economico a carico dell'utente da addebitare alla prima utile fatturazione.

2°) l'art. 26 è così modificato:

"La riscossione del canone avverrà a mezzo ruolo, approvato dal Responsabile del servizio e riscosso mediante versamento sul conto corrente postale del Comune.

Qualora l'utente non provveda ai pagamenti alle scadenze prestabilite, dopo trenta giorni della scadenza della rata insoluta, il Responsabile del servizio provvederà a notificare avviso di mora per tutto l'importo del ruolo ancora non pagato, maggiorato di una somma pari al doppio degli interessi legali vigenti nel tempo, più le eventuali spese, e fatto salvo le azioni di recupero previste dalla legge".

-Dopo 90 giorni di ritardato pagamento del canone si procederà alla sospensione della fornitura dell'acqua prima dell'ingresso al contatore dell'utente moroso, senza che tale sospensione venga a precludere il diritto alle somme dovute fino al compimento del distacco.

-Potrà procedersi ad una nuova fornitura, per lo stesso fabbricato sottoposto al distacco per morosità, solo ed esclusivamente dopo aver stipulato un nuovo contratto come se si trattasse di nuovo allaccio, previo pagamento di quanto dovuto dall'utente in precedenza al distacco, rimborso spese di disattivazione e di riallaccio oltre la maggiorazione prevista dal comma 2) del presente articolo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

•